

Assicurazione Danni Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

SACE BT S.p.A.

Prodotto: Polizza Protezione PMI Data di realizzazione: 01/01/2019

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SACE BT S.p.A., società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "SACE S.p.A." (Gruppo CDP), con sede legale in Roma 00187, Piazza Poli n. 42, capitale sociale Euro 56.539.356,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, P.IVA e codice fiscale numero: 08040071006, R.E.A. n. RM-1069493, iscritta con il numero 1.00149 nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane; autorizzata all'esercizio d'impresa con provvedimento ISVAP n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa dei Rami 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2654 del 28 novembre 2008.

Recapito telefonico: 06.6976971

Sito internet: www.sace.it

E-mail: customerservice@sacebt.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): sacebt@pcert.postecert.it

Il Patrimonio netto di SACE BT S.p.A. al 31 dicembre 2017 ammonta a € 61,1 mln; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato ammonta a € 56,5 mln e le riserve di patrimonio sono pari a € 4,6 mln.

Il Solvency Ratio alla data dell'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017, corrispondente al rapporto tra i fondi propri di base e il requisito patrimoniale di solvibilità Solvency II, è pari a 1,75.

Si riportano le informazioni riguardanti il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis del Titolo III del D.lgs. 209/2005.

In particolare:

- ✓ il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis del D.lgs. 209/2005, calcolato per il quarto trimestre 2017, con la formula standard è pari a € 61,2 mln;
- ✓ il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo di cui all'articolo 47-bis del D.lgs. 209/2005 è pari a € 19,6 mln;
- ✓ l'importo ammissibile di fondi propri a copertura dei suddetti requisiti è pari ad € 95,4 mln di cui € 75,8 mln Tier 1, € 14,8 mln Tier 2 e € 4,8 mila Tier 3.

Le informazioni di bilancio e la relazione sulla solvibilità sono disponibili al seguente indirizzo internet:

<http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di Sace BT S.p.A. per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

<p>Incendio ed altri danni ai beni</p>	<p>La garanzia copre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: Incendio, implosione, esplosione, scoppio Azione del fulmine, Caduta di aeromobili, Urto di veicoli stradali o natanti Fumo, gas e vapori, eventi socio – politici, eventi atmosferici, sovraccarico neve, pannelli solari e/o fotovoltaici per danni da fenomeno elettrico, acqua condotta, spese di ricerca e riparazione, Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati di pertinenza del fabbricato, Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, fenomeno elettrico, danni indiretti, merci in refrigerazione, selling price, merci presso terzi, ricorso terzi. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
<p>Furto</p>	<p>La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato sui beni assicurati derivanti da Furto e Rapina. Si può scegliere di acquistare la sola garanzia Furto o aggiungere la garanzia Rapina e altre garanzie quali guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, estorsione anche all'interno dei locali, furto con scasso di denaro (nei cassetti), furto con scasso di denaro (cassaforte/armadio corazzato), Furto commesso da dipendenti dell'Assicurato/Contraente fuori dall'orario di lavoro, portavalori, merci presso terzi. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
<p>Elettronica</p>	<p>La Società si obbliga ad indennizzare: (i) i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque danno non espressamente escluso; (ii) le spese, in caso di danno indennizzabile ai termini di polizza, necessariamente sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa; (iii) le spese supplementari per la continuazione dell'attività in caso di danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile ai termini di polizza e costituite da: (a) le spese di utilizzazione di un'altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata; (b) le spese di personale per l'utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva; (c) le spese di trasporto della apparecchiatura. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
<p>Cristalli</p>	<p>La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, delle lastre assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto e di installazione. Sono comunque comprese le rotture: a) determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato; b) determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;</p>

	<p>d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;</p> <p>e) causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine.</p>
Responsabilità Civile RCT-O	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, durante il periodo di validità della presente polizza.</p> <p>L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato/Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.</p> <p>È presente inoltre la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) che tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni e sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati.</p>
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Terremoto	<p>A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</p> <p>Ai soli effetti della presente garanzia, si intendono operanti le seguenti esclusioni:</p> <p>La Società non risponde dei danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto; causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. <p>Agli effetti della presente garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti	<p>A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti</p>

	<p>assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.</p> <p>L'Impresa non risponde dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; c) a enti mobili all'aperto; d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; e) causati a fabbricati, beni mobili e immobili trovatisi in aree golenali o simili, comunque in aree destinate a ricevere le acque durante gli eventi alluvionali.
<p>Danni a veicoli in consegna, custodia e riparazione</p>	<p>L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia allo stesso, ovvero sottoposti a lavori di riparazione e/o manutenzione, compresi i danni derivanti dalla caduta degli stessi da ponti sollevatori e simili, purché detti danni si verificano nel luogo ove si esercita l'attività dichiarata in polizza e non siano diretta conseguenza di lavori di manutenzione e riparazione.</p>
<p>Danni a cose in consegna o custodia o movimentate</p>	<p>L'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato da lui detenute a qualsiasi titolo nei locali ove si svolge l'attività dichiarata. Inoltre l'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate nei locali ove si svolge l'attività dichiarata.</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione; b) alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione; c) necessari per l'esecuzione dei lavori; d) da spargimento d'acqua comunque verificatosi; e) da mancato uso delle cose danneggiate; f) ai veicoli a motore g) da incendio, esplosione, scoppio, furto e smarrimento.
<p>Assicurazione postuma per carrozzieri, elettrauto, gommisti e riparatori di veicoli a motore</p>	<p>Limitatamente all'attività di carrozzieri, elettrauto, gommisti e riparatori di veicoli a motore, l'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per i danni subiti e/o causati, dopo l'ultimazione dei lavori, da veicoli a motore di terzi, riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti ad operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge.</p> <p>L'assicurazione non comprende i danni:</p>

	<p>a) il cui risarcimento è previsto dalla legge 990/69 e sue successive modificazioni;</p> <p>b) alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione, installazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;</p> <p>c) da incendio, furto, scoppio;</p> <p>d) da mancato uso o disponibilità del veicolo;</p> <p>e) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;</p> <p>L'assicurazione è subordinata al possesso dell'abilitazione prevista dalla Legge 122/1992, è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente polizza e per danni manifestatisi entro 6 mesi dalla data di riconsegna ai clienti, purché denunciati alla Società nel periodo di validità dell'assicurazione.</p> <p>Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione di altra polizza della Società nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente Condizione Particolare, l'assicurazione vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza sostituita.</p>
<p>Assicurazione postuma per le attività di installatore, di manutentore, di riparatore</p>	<p>L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dalle cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione, dopo l'ultimazione dei lavori stessi.</p> <p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <p>a) alle cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;</p> <p>b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;</p> <p>c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali le cose sono destinati;</p> <p>d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;</p> <p>e) da interruzioni o sospensioni di attività.</p> <p>L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente polizza e per danni verificatisi entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, purché denunciati alla Società nel periodo di validità dell'assicurazione.</p> <p>Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione di altra polizza della Società nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente Condizione Particolare, l'assicurazione vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza sostituita.</p> <p>L'assicurazione non vale per le attività relative a lavori edili nonché quelle previste dal Decreto Ministeriale Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 e dalla Legge 122 del 5 febbraio 1992.</p>
<p>Stazioni di servizio, distributori di carburante e autolavaggi (anche automatici)</p>	<p>L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile per danni materiali ai veicoli di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato ovvero sottoposti a rifornimento, manutenzione e lavaggio.</p>

	<p>Sono altresì compresi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) subiti dai veicoli su cui si sono eseguite le operazioni di erogazione del carburante e/o di lubrificante in conseguenza della difettosa esecuzione delle operazioni stesse, compresi i danni da erogazione di carburante e/o lubrificanti avariati, sempreché verificatisi non oltre 48 ore dopo la loro esecuzione; b) ai veicoli in consegna o custodia derivanti da movimentazioni effettuate esclusivamente nell'area di pertinenza dell'Azienda assicurata; c) relativi alla proprietà degli impianti e delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell'attività assicurata. <p>Sono esclusi dalla garanzia i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da difetto originario dei prodotti erogati; • da incendio, furto, scoppio; • alle cose trovatesi nei veicoli; • il cui risarcimento è previsto dalla legge 990/69 e sue successive modificazioni.
Danni a capi di abbigliamento	<p>Limitatamente all'attività di Lavanderia, Stireria e/o Tintoria, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni ai capi di abbigliamento sottoposti a lavaggio, smacchiatura, stiratura ed operazioni simili sui quali si eseguono i lavori.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Oltre quanto riportato nel DIP non sono assicurati i soggetti non considerati terzi, vale a dire:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?


Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Incendio", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato

Incendio	GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE E SCOPERTI per sinistro
	INCENDIO		
	Acqua condotta – Occlusione	€ 5.000,00 per sinistro Max € 10.000,00 per annualità	€ 150,00
	Acqua condotta – Rottura accidentale	€ 5.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
	Oneri di urbanizzazione	5% della S.A. del Fabbicato – Max € 8.000,00 per sinistro e per	€ 250,00


	annualità	
<i>Guasti per impedire/limitare incendio</i>		€ 150,00
<i>Spese per demolire</i>	10% dell'indennizzo – Max € 50.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>Perdita pigione</i>		€ 150,00
<i>Onorari Periti</i>	5% dell'indennizzo – Max € 8.000,00 per sinistro e annualità	€ 150,00
<i>Eventi Atmosferici</i>	80% della S. A. per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Eventi socio politici</i>	80% della S. A. per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Sovraccarico Neve</i>	50% della S. A. per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Pannelli Solari</i>	€ 10.000,00 per sinistro e per annualità.	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Pannelli Solari per danni da fenomeno elettrico</i>	€ 3.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Spese di ricerca e riparazione</i>	3% della S. A. per singolo fabbricato – Max € 5.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>Spese di ricerca e riparazione per impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento</i>	€ 2.500,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
<i>Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati di pertinenza al fabbricato</i>	€ 1.500,00 per sinistro e per annualità	€ 350,00
<i>Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas</i>	€ 3.000,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
<i>Anticipo Indennizzi</i>	50% dell'ammontare indennizzabile Max € 500.000,00 per annualità (purché l'indennizzo non sia inferiore a € 50.000,00)	
<i>Deflagrazione apparecchiature riscaldamento</i>	in per € 5.000,00 per sinistro e per annualità	€ 300,00
<i>Gelo</i>	€ 2.500,00 per sinistro e € 5.000,00 per annualità	€ 200,00
<i>Costi accessori per smontaggio e rimontaggio</i>	10% dell'indennizzo – Max € 10.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>Migliorie costruttive</i>	10% dell'indennizzo – Max € 10.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>I danni da incendio agli oggetti posti all'aperto</i>	€ 600,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
<i>Fenomeno Elettrico</i>	€ 4.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>Danni Indiretti</i>	10% dell'indennizzo – Max € 100.000,00 per annualità	4 giorni
<i>Merci in refrigerazione</i>		Scoperto 10% - Min. 500,00


Furto	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Furto", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato		
	FURTO E RAPINA		
	Guasti cagionati dai ladri	€ 1.000,00 per sinistro e per annualità	
	Atti vandalici	€ 1.000,00 per sinistro e per annualità	
	Rapina anche se iniziata all'esterno dei locali		Scoperto 20%
	Estorsione all'interno dei locali		Scoperto 20%
	Furto di denaro (nei cassetti)	5% della S. A. - Max € 2.500,00	200,00
	Furto di denaro (in cassaforte/armadi corazzati)	10% della S. A. - Max € 5.000,00	200,00
	Furto commesso dai dipendenti	10% della S. A. - Max € 5.000,00	Scoperto 20%
	Portavalori	10% della S.A. - Max € 3.000,00	Scoperto 20%
Elettronica	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Elettronica", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato		
	ELETTRONICA		
	Danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche		€ 150,00
	Supporto dati		€ 150,00
	Maggiori costi		3 giorni
	Eventi sociopolitici	80% della S.A.	€ 150,00
	Impianti ed apparecchi ad impiego mobile		Scoperto 20% - Min. € 300,00
	Spese di demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo - - Max € 1.500,00	
Cristalli	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Cristalli", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato		
	Sezione - D - CRISTALLI		
	Singola lastra	€ 2.000,00	€ 150,00

Responsabilità Civile RCT/O	<i>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione Responsabilità Civile Rct/o, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato</i>		
	RESPONSABILITA' CIVILE RCT/O		
	<i>Interruzioni o sospensioni di attività</i>	10% del massimale Max € 100.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 1.500,00
	<i>Danni da inquinamento accidentale</i>	€ 100.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per annualità	Scoperto 10% con Min. € 1.500,00
	<i>Danni a mezzi sotto carico e scarico</i>	10% del massimale – Max €	€ 250,00
	<i>Committenza veicoli</i>		€ 250,00
	<i>Danni ad autoveicoli e motoveicoli</i>		€ 250,00
	<i>Proprietà e/o conduzione di fabbricati</i>		€ 200,00
	<i>Estensioni varie</i>		€ 250,00
	<i>Condutture ed impianti sotterranei</i>	€ 50.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 1.000,00
<i>Danni da cedimento e franamento del terreno</i>	€ 50.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 1.500,00	


	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?
Cosa fare in caso di sinistro	<i>Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l'assicurato deve farne denuncia, entro 3 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne viene a conoscenza, tramite lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo:</i>
	<p>SACE BT S.p.A. Ufficio Sinistri Via San Marco, 21/a 20121 - Milano</p>
	Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
	<ul style="list-style-type: none"> a) fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società mediante lettera raccomandata o telefax; b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno; c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità, e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
	L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

	<i>Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</i>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.</i>
Obblighi dell'impresa	<i>SACE BT si impegna a pagare l'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria.</i>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.</i>
Rimborso	<i>In caso di recesso esercitato dalla Società questo ha effetto dopo 30 giorni e la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. In caso di recesso esercitato dall'Assicurato/Contraente, questo ha effetto dalla data di spedizione della comunicazione e la Società non è tenuta a rimborso della parte di premio relativo al periodo di rischio non corso.</i>
Regolazione del Premio	<i>Non prevista.</i>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni</i>
Sospensione	<i>Se l'Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 c.c.</i>

Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.</i>
Risoluzione	<i>In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.</i>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<i>La Polizza Protezione Pmi è un prodotto ramo danni ideato per proteggere ogni giorno la merce, l'azienda e le persone che vi si trovano, con combinazioni di garanzie che ti consentono una tutela globale.</i>	



Quali costi devo sostenere?

! Costi intermediazione

La quota parte di remunerazione riconosciuta all'intermediario per questa tipologia di prodotto ammonta al 27% calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p><i>I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con SACE BT devono essere inoltrati tramite comunicazione scritta a:</i></p> <p style="text-align: center;">SACE BT S.p.A. Ufficio Reclami Piazza Poli 42, 00187 Roma</p> <p><i>È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@sacebt.it. La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</i></p>
<p>All'IVASS</p>	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS:</i></p> <p style="text-align: center;">IVASS Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma fax 06.42133206</p> <p><i>pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i></p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p><i>Interpellando l'Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) - Sistema alternativo obbligatorio.</i></p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p><i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i></p>
<p>Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Non previsti. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.